

DEFINIZIONE DEL PERIODO MINIMO DI VALIDITÀ DELL'ATTESTATO DI ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE

Responsabile Editoriale
Vincenzo Toscano

Con il decreto 23 novembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2013, il Ministero della Salute ha definito, in accordo con le Regioni e le Province Autonome, il periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, fissando in molti casi una durata illimitata. **Le ASL rilasceranno i nuovi attestati, con validità non inferiore a quella fissata dal decreto, "in occasione del rinnovo degli attestati già in possesso degli aventi diritto"**. Ciò significa che le ASL non sono tenute a revocare gli attestati che hanno durata diversa da quella fissata nel decreto, prima della loro scadenza. **Le Regioni hanno facoltà di fissare periodi di validità dell'attestato diversi, ma mai inferiori a quelli indicati nel decreto in questione.**

Per ogni condizione o malattia cronica esente sono state prese in esame le singole forme morbose, identificate dal secondo gruppo di cifre in base alla classificazione ICD-9-CM. Ciò perché all'interno dello stesso codice di esenzione (prime tre cifre del codice completo) possono essere presenti patologie diverse o con diversa evoluzione clinica. I criteri per la definizione dei periodi minimi di validità dell'attestato di esenzione hanno tenuto conto del fatto che alcune di esse sono suscettibili di guarigione. Per le altre la durata dell'attestato di esenzione deve essere illimitata.

Per le **condizioni o forme morbose per le quali**, in base ad evidenze cliniche e dati di letteratura, **vi è la possibilità di guarigione**, per definire il periodo minimo di validità dell'attestato si è tenuto conto di quanto previsto dalle linee guida relativamente alla durata del trattamento e/o alla data di esecuzione del follow-up. Nell'elenco di queste patologie sono comprese:

- **GOZZO TOSSICO UNINODULARE (035.242.1)**
- **GOZZO NODULARE TOSSICO NON SPECIFICATO (035.242.3)**
- **TIROIDITE LINFOCITARIA CRONICA (056.245.2).**

Va sottolineato che nel Decreto, ferma restando la validità degli indirizzi applicativi adottati dalle singole Regioni, vengono riportati alcuni elementi operativi.

Patologie con validità dell'attestato limitata nel tempo. Al fine di evitare al cittadino eventuali disagi economici, la visita specialistica finalizzata al rilascio della certificazione per il rinnovo dell'attestato di esenzione dovrà essere eseguita entro il periodo di validità dell'esenzione stessa, in modo che la prestazione, considerata quale "visita di controllo", non venga assoggettata al pagamento della quota di partecipazione. I prescrittori cureranno i tempi di esecuzione di questa prestazione facendola coincidere con una delle visite di follow-up clinico, in modo da prevenire la moltiplicazione degli accessi alle strutture sanitarie. Nel corso della visita potrà essere effettuata una vera e propria rivalutazione clinica del paziente che potrà avere i seguenti esiti:

- la riscontrata guarigione clinica;
- il rinnovo della certificazione, se la patologia è ancora presente;
- il rilascio di certificazione per altra patologia cronica e invalidante, eventualmente riscontrata.

Patologie con validità illimitata dell'attestato. Per i nuovi esenti verrà rilasciato l'attestato con validità illimitata secondo quanto previsto dal decreto (*vedi infra, Tabella con patologia e durata relativa delle esenzioni*).

Per i soggetti già esenti:

- nelle Regioni in cui l'attestato di esenzione non prevede alcuna scadenza, i pazienti manterranno il loro attestato con validità illimitata;
- nelle Regioni in cui l'attestato di esenzione prevede una scadenza definita, lo stesso potrà essere rinnovato con validità illimitata.

Allegati:

1. [Testo del decreto](#)
2. [Tabella con patologie e durata relativa delle esenzioni](#)